



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **60-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da ROSSANO VESCOVI (C.F.: VSCRSN57C27A329T), [REDACTED]

■ (con gli Avv.ti FABIOLA TOMBOLINI ed EMANUELA SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 5/05/2023, il sig. ROSSANO VESCOVI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII,
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di imprenditore cancellato dal Registro delle imprese cui non è accessibile la liquidazione giudiziale sul presupposto che non risulta ostativa l'apertura di concordato minore, correttamente interpretando il divieto di cui all'art. 33 comma 4 CCII la cui disposizione è da ritenere riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2495 cc, diversamente dall'imprenditore individuale che sopravvive alla cessazione della ditta e, ove versi in stato di sovraindebitamento derivato da debito di impresa, può accedere al



concordato minore, ancor più nell'ipotesi, come quella di specie, di apporto di finanza esterna con conseguente maggior utilità rispetto all'alternativa liquidatoria sia in termini di quantum della soddisfazione che di tempistiche nel presente concordato stabilite in 60 giorni dall'omologa per l'effettuazione dei pagamenti in favore dei creditori;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'esposizione debitoria è derivante dall'attività professionale di lavoratore autonomo quale agente assicurativo che ha subito una brusca limitazione a causa delle precarie condizioni di salute del ricorrente che ne hanno condizionato fortemente la situazione lavorativa economica e familiare).
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella ridotta capacità lavorativa e di produzione di reddito che è andata ad aggravarsi in conseguenza della generale crisi economica dal 2008 in avanti;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 50.000 circa al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna, pari complessivamente ad € 80.000,00);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 13.000 circa);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;



g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, che i mutui ed i finanziamenti sono stati concessi quando i redditi del ricorrente erano ancora discreti (ultimo finanziamento nell'anno 2017, redditi pari ad € 58.000 circa) da cui consegue l'accertamento, ai fini che occupano, della corretta valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 174.418,04 (composto da € 132.269,10 quali crediti privilegiati ed € 43.0148,94 quali crediti chirografari) e di un attivo interamente discendente da finanza esterna per € 80.000,00) la medesima prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per 13.506,00;
- il pagamento della prima classe dei creditori privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 6,85 % entro 40 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 40 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;

d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente il creditore INPS sino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € 58.048,00 e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII



P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di ROSSANO VESCOVI (C.F. VSCRSN57C27A329T) [REDACTED]

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

onera l'OCC di relazionare tempestivamente al gd circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 17/05/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

